



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 69
del 06/05/2021

Oggetto:
TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei** del mese di **Maggio** alle ore 15:45 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) LIMARDO MARIA	Sindaco	SI
2) PRIMERANO DOMENICO	Vice Sindaco	SI
3) NARDO MARIA	Assessore	SI
4) SCALAMOGNA PASQUALE	Assessore	SI
5) ROTINO DANIELA	Assessore	SI
6) BRUNI VINCENZO	Assessore	SI
7) RUSSO GIOVANNI	Assessore	SI
8) FALDUTO MICHELE	Assessore	SI
9) FRANCICA DOMENICO	Assessore	SI
10) SANTACATERINA ROSAMARIA	Assessore	SI

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune *DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA*.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 56 del 30 Aprile 2021 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 31 Maggio 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

Premesso che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2021 propedeuticamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021, così come previsto dall'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;
- che per la predisposizione ed in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 occorre determinare la tariffa per il servizio di acquedotto che unitamente al servizio di fognatura e di depurazione delle acque i cui importi sono stabiliti ex legge, costituiscono il “Servizio Idrico Integrato”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007 e s.m. integrazioni, in base alla quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le predette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata determinazione delle tariffe entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti:

- la quantità della risorsa idrica e del servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, nonché l'entità dei costi di gestione delle opere e l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito;
- il prospetto costi predisposto dal responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;

Considerato che:

- il Comune di Vibo Valentia gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

Visti:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery:
 - ✓ i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - ✓ i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - ✓ i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- che la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “*prezzi delle acque che incentivino l'efficienza*”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - a) “*fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro*”

sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;

b) *“fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;*

➤l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;*

➤l'articolo 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011, prevede che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;*

➤l'articolo 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del D.L. n. 179/2012, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;*

➤l'art. 10, comma 14, del D. L. n. 70/2011 prevede che *“L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga”;*

➤l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

✓*“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);*

✓*“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);*

✓*“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);*

➤l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un *“Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;*

➤l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, *“al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;*

Da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che *“nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”;*

Considerato che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);
- che l'Autorità Idrica Calabrese (AIC) ha approvato, con proprio Decreto dirigenziale n. 3825 del 03/04/2020 da intendersi qui integralmente richiamato, gli atti della predisposizione delle tariffe del Comune di Vibo Valentia per gli anni 2012-2019 e, inoltre, a partire dall'anno 2020 l'approvazione dello sviluppo tariffario di PEF da aggiornare ai sensi della deliberazione 580/2019/R/idr;
- che la predisposizione tariffaria approvata dall'Autorità Idrica Calabrese (AIC) con proprio Decreto dirigenziale n. 3825 del 03/04/2020 è stata trasmessa ad ARERA e al momento dell'approvazione del presente atto non è stata ancora approvata da ARERA;
- che, qualora l'approvazione delle tariffe da parte di ARERA dovesse rideterminare il livello dei moltiplicatori tariffari (Teta) predisposti da AIC con Decreto dirigenziale n. 3825 del 03/04/2020, le eventuali differenze saranno recuperate a conguaglio nelle modalità che saranno indicate dalla stessa ARERA nella delibera di approvazione;
- che con il predetto decreto, AIC ha approvato, tra l'altro, in ottemperanza all'art.3.2, lettera e), della deliberazione 665/2017/R/IDR, la struttura dei corrispettivi da applicare da parte del Comune di Vibo Valentia, a decorrere dal 1 gennaio 2020, agli utenti del servizio idrico integrato (ALLEGATO 04 - Tabella 21- al DDG n. 3825 del 03.04.2020);
- che nelle more della predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3) ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, il Comune di Vibo Valentia conferma per l'anno 2021 le tariffe applicate nell'anno 2020 e risultanti dall'aggiornamento della struttura dei corrispettivi riformata ai sensi del TICSÌ di cui ALLEGATO 04 - Tabella 21- al DDG n. 3825 del 03.04.2020 e che pertanto sono da considerarsi tariffe provvisorie;
- che, in applicazione dell'MTI-3, laddove tecnicamente possibile anche a seguito di una diversa rimodulazione del recupero dei conguagli previsti nel PEF per l'annualità 2021, il Comune proporrà ad AIC per l'anno 2021 la riconferma dei corrispettivi già applicati nell'anno 2020 e che, comunque, eventuali nuovi livelli di tariffe che dovessero far emergere per l'anno 2021 conguagli tariffari a favore del Comune le differenze saranno recuperate

nelle tariffe delle annualità successive secondo i meccanismi consentiti dalla regolazione ARERA a seguito di specifiche deliberazioni di AIC;

Visto l'art. 9 della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR "Applicazione dei corrispettivi all'utenza";

Visto l'art. 7.2 lett. a) e b) della deliberazione ARERA 580/2020/R/IDR "Applicazione dei corrispettivi all'utenza" che dispone che " A decorrere dal 1° gennaio 2020 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 4, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;

Visto che l'approvazione da parte di AIC dell'ALLEGATO 04 al DDG n. 3825 del 03.04.2020, rappresenta un atto pienamente efficace che dà diritto al Comune di poter continuare ad applicare nell'anno 2021 le tariffe TICS applicate nell'anno 2020 di cui all'allegato 4 (tabella 21) considerato che:

1. Le tariffe 2021, conseguenti all'applicazione del moltiplicatore tariffario contenuto nel PEF approvato da AIC con DDG n. 3825 del 03.04.2020, risultano maggiori nella misura del + 5,90% ai livelli delle tariffe applicate nell'anno 2020 e che tale aumento è legato esclusivamente al recupero dei conguagli di competenza di annualità pregresse al 2020;
2. Le tariffe contenute nel PEF sono considerate da ARERA tariffe massime e che pertanto, il Comune può applicare per l'anno 2021 tariffe inferiori che discendono dalla conferma dei corrispettivi applicati nell'anno 2020;
3. La conferma dei corrispettivi applicati nell'anno 2020 anche nell'anno 2021 consente comunque al Comune di dare integrale copertura dei costi del servizio previsti nel bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare, provvisoriamente, anche per l'anno 2021, quanto già approvato da parte di AIC con DDG n. 3825 del 03.04.2020 in applicazione della richiamata fattispecie prevista dal comma a) dell'art. 7.2, Deliberazione 580/2019/R/idr che, nelle more della sua attuazione, consente di applicare provvisoriamente le tariffe di PEF 2020 anche nell'anno 2021 in quanto inferiori a quelle risultanti per lo stesso anno nel più recente provvedimento tariffario approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito;

Visto che la copertura della spesa del servizio è preventivata in misura pari al 100% sulla base dei metri cubi fatturati nell'anno 2017 e che, pertanto, eventuali variazioni della domanda che dovessero comportare come conseguenza una parziale copertura dei costi, la differenza sarà recuperata a conguaglio in coerenza con la disciplina contenuta nella metodologia tariffaria approvata da ARERA con la Deliberazione 580/2019/R/idr;

Vista la deliberazione n. 18 del 30/04/2019 del Commissario Straordinario con cui è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/08/2019 con cui è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario con durata pari a 15 anni, attualmente in corso di istruttoria presso il Ministero dell'Interno;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio

Tecnico Manutentivo, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ad unanimità di voti FAVOREVOLI, legalmente espressi;

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. nelle more della predisposizione tariffaria MTI3 ai sensi della Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr di applicare provvisoriamente, per l'anno 2021, a valere sui consumi rilevati a partire dal 1° gennaio, le tariffe del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2020 come riformate ai sensi del TICSII approvate dall'Autorità idrica della Calabria con DDG n. 3825 del 03.04.2020 all'ALLEGATO 04 (Tabella 21) (allegate alla presente deliberazione) e successivamente trasmesse ad ARERA in data 10/04/2020 con prot. n. 16252;
3. di dare altresì atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono rappresentate al netto delle componenti perequative stabilite da ARERA e che pertanto i valori approvati da AIC con DDG n. 3825 del 03.04.2020 devono essere maggiorati delle seguenti specifiche componenti:
 - componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
 - componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/IDR;
 - componente UI3 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR modificata con deliberazione n. 3/2020/R/IDR;
 - componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, come da delibera ARERA 580/2019/R/IDR;
4. di dare atto che le tariffe determinate ai precedenti punti del presente provvedimento, nonché le componenti perequative richiamate al precedente punto 3 sono rappresentate al netto dell'IVA e che pertanto sono da assoggettare ad IVA nella misura dell'aliquota vigente;
5. di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2, UI3 e UI4 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
6. di introitare il gettito della tariffa del servizio idrico integrato al netto delle predette addizionali ed incassare il gettito versato dagli utenti a partite di giro riversandolo alle Casse dell'Autorità secondo le modalità dalle stesse stabilite;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio idrico e all'ufficio affari finanziari per gli adempimenti consequenziali, le comunicazioni all'Ente di Governo d'Ambito e all'ARERA.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 13/04/2021 <p align="right"><i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i></p>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 13/04/2021 <p align="right"><i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i></p>
--	---

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 06/05/2021, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 06/05/2021

Il Segretario
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA